

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Moroni Claudio, in proprio e quale legale rappresentante della Claudio Moroni Costruzioni s.r.l. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Sondrio, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7 del 26 gennaio 2005 della Direzione provinciale del lavoro della stessa città, con la quale era stato ordinato il pagamento di € 4.344,55 per sanzioni amministrative dovute per effetto di plurime violazioni di legge.

Il giudice adito, con sentenza 22 dicembre 2005, ha accolto in parte l'opposizione, ritenendo che erano restata accertate le seguenti infrazioni:

1. mancata tenuta del libro paga e matricola sul luogo di lavoro, in violazione dell'art. 21 d.p.r. 1124/1965, a nulla rilevando al riguardo la circostanza che gli stessi fossero tenuti presso lo studio del consulente del lavoro, perché in ogni caso si era avuta la conseguente impossibilità di accertare la tempestiva compilazione con riferimento al dipendente Però Francesco;
2. mancata tempestiva comunicazione al competente centro per l'impiego dei dati relativi al lavoratore Masa Agostino e mancata tempestiva consegna allo stesso della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola all'atto dell'assunzione, nonché mancata tempestiva comunicazione all'INAIL del codice fiscale del predetto lavoratore;
3. inesatta registrazione sui libretti di lavoro delle date di assunzione dei lavoratori Però Francesco, Masa Agostino e Ramadani Renzo;
4. inesatta indicazione della data di assunzione e delle ore di lavoro nella busta paga relativa al settembre 2002 e consegnata a Masa Agostino e, sempre per tale lavoratore, inesatta registrazione nei libri paga e matricola della data di assunzione e delle ore di lavoro effettuate nel mese di novembre 2002.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Moroni con due motivi articolati con cinque quesiti, illustrati da memoria.

La Direzione provinciale del lavoro di Sondrio resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia una triplice violazione di legge in relazione alla mancata tenuta dei libri paga e matricola sul luogo di lavoro, asserendo che la decisione impugnata sarebbe in contrasto con le disposizioni in seguito indicate.

a) art. 18 comma 2 legge 241/1990 in base al quale il responsabile del procedimento deve provvedere di ufficio all'acquisizione dei documenti qualora l'interessato dichiara che alcuni elementi siano già in possesso dell'amministrazione pubblica. Nella specie il consulente del lavoro aveva rilasciato ai vari enti dichiarazione di responsabilità ed in particolare quella di inoltrare mensilmente all'INAIL il foglio riepilogativo del libro paga, per cui gli ispettori del lavoro potevano agevolmente recarsi presso il suddetto consulente ed effettuare le necessarie verifiche.

b) art. 5 legge 12/1979 e 21 comma 1 n. 2 d.p.r. 1124/1965, nel senso che la prima norma costituisce una deroga della seconda per il fatto che il consulente del lavoro è tenuto ad inoltrare all'INAIL la situazione mensile delle retribuzioni, con la conseguenza che – se lo scopo della tenuta dei libri sul luogo di lavoro è finalizzato a consentire le ispezioni – l'ente ha la possibilità di verificare in tempo reale la regolarità della tenuta dei libri stessi. Tutto ciò sta a significare che, avendo il ricorrente segnalato in occasione della visita ispettiva il luogo in cui erano custoditi i libri, non era incorso nella violazione di omessa



esibizione dei predetti libri, mentre puramente formale e non sanzionabile era la loro mancata detenzione nel luogo di lavoro.

c) art. 9 bis comma 3 d.l. 510/1996 convertito nella legge 608/1996 (norma soppressa dall'art. 85 d.lgs. 276/2003), in relazione all'art. 5 legge 12/1979, in quanto la sanzione era prevista se l'omessa esibizione comportava l'impossibilità di accertare la regolare tenuta del libro matricola. Nel momento in cui era stato data l'indicazione del luogo in cui questa documentazione era conservata, lo scopo della norma era stato raggiunto e l'adempimento richiesto regolarmente soddisfatto.

2. Con il secondo motivo vengono prospettati sotto un duplice profilo vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto rispondente al vero quanto il lavoratore Masa Annibale aveva riferito in occasione dell'ispezione, non tenendo conto di quanto avevano riferito i testi nel corso del giudizio; sotto un diverso profilo la stessa sentenza ha ritenuto che la data di assunzione dei lavoratori Masa Agostino e Però Francesco non coincideva con quella risultante dalla documentazione in atti (dichiarazioni di assunzioni rese ai sensi del richiamato art. 9 bis e sottoscritte per accettazione dagli stessi lavoratori), segno evidente che per costoro l'assunzione era avvenuta non già nelle date riportate nei verbali ispettivi, ma in quelle debitamente registrate.

3. Per affrontare il problema prospettato con il primo motivo occorre precisare che la disciplina, che di seguito verrà richiamata, è stata modificata con l'art. 39 l. 6 agosto 2008 n. 133 (che, in particolare, ha abrogato gli artt. 20, 21, 25 e 26 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), ma tale nuova regolamentazione non può essere applicata al caso in esame, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.sez.un. 20 dicembre 2006 n. 27172 e, con specifico riferimento agli

adempimenti connessi al rapporto di lavoro, tra le varie conformi Cass. 27 giugno 2006 n. 14828, 15 ottobre 2007 n. 21584) alle sanzioni amministrative non sono automaticamente riferibili i principi propri delle sanzioni penali e, pertanto restano sottoposte, in via generale, al principio di legalità ed irretroattività, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione, non può trovare applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole.

Alla luce di tale premessa, si può procedere all'esame della disciplina che, *ratione temporis*, riguarda la fattispecie in esame.

L'art. 21 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 dispone che "il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro".

A sua volta l'art. 5 legge 11 gennaio 1979 n. 12, ("Norme per l'ordinamento della professione del consulente del lavoro"), consente che i consulenti del lavoro ed altri soggetti abilitati (nello svolgimento, per conto del datore, di tutti gli adempimenti previsti "per l'amministrazione del personale dipendente"), di avere nel loro studio i documenti in esame; "in tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 20, comma 1, n. 2".

Vanno poi ricordati il d.p.r. 20 aprile 1994, n. 350 ("Regolamento recante semplificazione della tenuta del libro di paga e di matricola") -- che prevede l'esonero dagli obblighi previsti dall'art. 20 per i datori che elaborino le

informazioni richieste "con supporti elettronici o magnetici, di cui sia garantita l'inalterabilità e la consultabilità, i cui dati vengano mensilmente ed annualmente trasferiti su documenti cartacei", nonché l' art. 119 comma 4 l. 23 dicembre 2000, n. 388 ("Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale") per il quale "la tenuta dei libri di paga e di matricola può avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili; le condizioni e le modalità di detta tenuta sono stabiliti con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale". In attuazione di tale ultima disposizione il D.M. 30 ottobre 2002 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel regolare le modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola; in attuazione della predetta disposizione, consente, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, la tenuta dei libri di matricola e di paga a mezzo di fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica, vidimati e numerati dall'Istituto assicuratore, ovvero di supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate garantendo, così, oltre la consultabilità in ogni momento, anche l'inalterabilità e l'integrità dei dati nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite (art. 1); prevede, poi, che i consulenti del lavoro devono inviare alle singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di paga, i fogli di matricola e di paga utilizzati, per il mese di competenza, completi di tutte le registrazioni; detti fogli, posti in ordine progressivo, costituiscono, rispettivamente, il libro di matricola ed il libro di paga, aggiornato al mese immediatamente precedente, che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro; resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di tenere, al corrente,

sul posto di lavoro, il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze giornaliera (art. 5).

Dall'insieme di tali disposizioni emerge con chiarezza che, pur a seguito delle innovazioni avutesi in materia, risulta evidente che la ragione della norma fondamentale (art. 21 d.p.r. n. 1124) era quella di assicurare la contestuale corrispondenza delle scritturazioni alla realtà aziendale (con la tempestività e l'irreversibilità delle registrazioni: cfr. art. 25 dello stesso d.p.r.) e la permanente disponibilità della documentazione al controllo ispettivo: finalità attuate attraverso un costante e materiale collegamento del documento con l'azienda quale luogo di lavoro, cui il controllo generalmente accede. Risulta pertanto rimarcato l'intento del legislatore dell'epoca fosse mantenuta una vicinanza del documento al luogo della prestazione lavorativa ed evitare che, una diversa dislocazione potesse favorire – nell'intervallo temporale per raggiungere il luogo in cui detti libri erano custoditi – la possibilità di annotazioni non contestuali agli eventi lavorativi, che, in base alla norma da ultimo citata, andavano giornalmente registrati.

Se questa era la finalità della disciplina, come sopra richiamata, è evidente che la conservazione presso il consulente del lavoro della documentazione in oggetto non escludeva l'obbligo per il datore di tenere comunque sul luogo di lavoro una copia aggiornata per consentire un'immediata visione da parte degli ispettori. Né il richiamo alla legge 241 del 1990 ed all'obbligo del responsabile del procedimento di provvedere di ufficio all'acquisizione dei documenti, già in possesso dell'amministrazione, ovvero ad un dovere del personale ispettivo di recarsi con una certa immediatezza presso il consulente del lavoro possono far ritenere che, all'epoca dei fatti in causa, fosse abrogata la disciplina in questione



e tanto meno eliminato l'obbligo di tenere, comunque, una copia del libro paga e matricola.

Per concludere sul punto va ribadito quanto è stato deciso da questa Corte in precedenti sue decisioni (Cass. 29 agosto 2007 n. 18255, 9 maggio 2007 n. 10538, nonché Cass.pen. 21 ottobre 1981 n. 4209) nel senso che la tenuta dei libri paga e matricola presso il consulente non faceva venir meno l'obbligo del datore di lavoro di tenere presso il luogo di lavoro una copia dei libri stessi.

4. Il secondo motivo riguarda l'accertamento delle risultanze istruttorie effettuato dal giudice del merito e si articola in due censure: con la prima si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la deposizione del dipendente Masa Agostino, dando prevalenza a quanto lo stesso ha riferito in sede ispettiva, rispetto a quanto dichiarato come teste nel giudizio; con la seconda si rileva che la dichiarazioni di assunzione, sottoscritte anche dai lavoratori Masa Agostino e Però Francesco confermano che all'atto dell'instaurazione dei rapporti di lavoro tali dichiarazioni sarebbero state regolarmente consegnate ai diretti interessati.

Il Tribunale ha dato atto di alcune discrepanze tra le dichiarazioni rese dai predetti lavoratori in sede ispettiva e quelle rese come testi, ma ha pure considerato i vari elementi acquisiti al processo ed è pervenuto con adeguata e coerente motivazione ad affermare che le circostanze di fatto poste alla base delle infrazioni contestate rispondevano effettivamente a quanto riferito nei verbali degli ispettori e che pertanto gli adempimenti previsti dall'art. 9bis d.l. 510 del 1996 in occasione delle assunzioni dei predetti lavoratori non sono stati eseguiti entro i termini prescritti.

Le censure proposte con il richiamato secondo motivo, pertanto, nella misura in cui si concretizzano in una diversa valutazione delle risultanze stesse non possono pertanto comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Roma, 26 maggio 2009

Il Presidente estensore



IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



Oggi, 25.05.2009

IL CANCELLIERE

PELLIERE OI
Giovanni Capelmo

REPUBBLICA ARONTA DI BAVIA, DI
COSTITUZIONE DI NOSTRO STATO
GUSTO DI NOSTRO STATO
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 333